

COMUNE DI PELLEZZANO

PROVINCIA DI Salerno

PROT. N° 15556 · 30 NOV. 2006

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

▶▶ ORIGINALE

N. 40
Data 27 NOV. 2006

SEDUTA : Pubblica Non Pubblica
SESSIONE : Ordinaria Straordinaria Urgente
CONVOCAZIONE : 1° 2°

OGGETTO: **Regolamento comunale per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi. Approvazione.**

L'anno duemila.sei....., il giorno Ventisette....., del mese di Novembre....., alle ore 19,30....., nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori consiglieri:

N.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti	N.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti
1	NAPOLI Antonio	si		11	PETROSINO Alessandro	si	
2	GIORDANO Pasquale	si		12	ALBANO Andrea	si	
3	CITRO Carmine	si		13	CITRO Lorenzo	si	
4	MARCHESE Claudio	si		14	RINALDI Carmine		si
5	MAROTTA Massimiliano		si	15	PISAPIA Giuseppe	si	
6	FORTE Alfonso Maria	si		16	GIORDANO Giovanni	si	
7	RAIMO Adriano	si		17	MOGAVERO Vincenzo		si
8	NAPOLI Aldo Nunzio	si		18	COPPOLA Anna	si	
9	VIGILANE Michelina	si		19	PECORARO Giovanni		si
10	D'AGOSTINO Giovanni	si		20	ESPOSITO Tommaso	si	

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori esterni

Fra gli assenti sono giustificati i Signori consiglieri

Presiede il Sig. Prof. ssa EVA LONGO....., nella sua qualità di SINDACO.....

Partecipa alla seduta il dott. ssa MARIA TRIPODI.....

Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n. 16..... consiglieri su n. 20.....

consiglieri in carica, dichiara aperta la seduta e da atto che sono stati nominati scrutatori i Signori consiglieri:

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Firma]

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Firma]

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, contenente norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Vista la legge 11 febbraio 2005, n. 15 recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa", ove, all'articolo 24, comma 6, è prevista l'emanazione di un nuovo regolamento che individui, tra l'altro, casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi;

Visto che sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2006, è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 recante "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi";

Visto l'articolo 14 del citato d.P.R. n. 184/2006 che al comma 2, secondo periodo, recita:

"Le regioni e gli enti locali adeguano alle restanti disposizioni del presente regolamento i rispettivi regolamenti in materia di accesso vigenti alla data della sua entrata in vigore, ferma restando la potestà di adottare, nell'ambito delle rispettive competenze, le specifiche disposizioni e misure organizzative necessarie per garantire nei rispettivi territori i livelli essenziali delle prestazioni e per assicurare ulteriori livelli di tutela."

Visto l'articolo 7 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, ove è testualmente disposto:

Art. 7 - Regolamenti

- 1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.*

Considerato, altresì, che l'articolo 117, comma 6, della Costituzione, configura in capo agli enti locali potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;

Visto l'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*), che così dispone:

Art. 4 - Attuazione dell'articolo 114, secondo comma, e dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione in materia di potestà normativa degli enti locali.

- 1. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà normativa secondo i principi fissati dalla Costituzione. La potestà normativa consiste nella potestà statutaria e in quella regolamentare.*
- 2. Lo statuto, in armonia con la Costituzione e con i principi generali in materia di organizzazione pubblica, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge statale in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, stabilisce i principi di organizzazione e funzionamento dell'ente, le forme di controllo, anche sostitutivo, nonché le garanzie delle minoranze e le forme di partecipazione popolare.*
- 3. L'organizzazione degli enti locali è disciplinata dai regolamenti nel rispetto delle norme statutarie.*
- 4. La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione.*

COMUNE DI PELLEZZANO

PROVINCIA DI SALERNO

REGOLAMENTO
PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

COMUNE DI PELLEZZANO
(Prov. di Salerno)

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE con
delibera n. 40 del 27 NOV. 2006

IL SINDACO



[Handwritten signature]

REGOLAMENTO
PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

INDICE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e scopo
- Art. 2 - Ambito di applicazione
- Art. 3 - Principi
- Art. 4 - Definizioni
- Art. 5 - Soggetti legittimati
- Art. 6 - Individuazione soggetti controinteressati
- Art. 7 - Disposizioni generali sul procedimento di accesso
- Art. 8 - Costi
- Art. 9 - Esercizio del diritto di accesso per via telematica

CAPO II - DIRITTO DI INFORMAZIONE

- Art. 10 - Contenuto del diritto di informazione
- Art. 11 - Oggetto del diritto di accesso alle informazioni
- Art. 12 - Strumenti informatici
- Art. 13 - Modalità di esercizio
- Art. 14 - Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.)
- Art. 15 - Informazione e comunicazione con i cittadini

CAPO III - ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

- Art. 16 - Contenuto del diritto di accesso ai documenti amministrativi
- Art. 17 - Procedimento di accesso informale
- Art. 18 - Procedimento di accesso formale
- Art. 19 - Termini
- Art. 20 - Responsabile del procedimento
- Art. 21 - Accoglimento della richiesta di accesso
- Art. 22 - Non accoglimento della richiesta di accesso (rifiuto, limitazione, differimento)
- Art. 23 - Ricorsi – Difensore civico
- Art. 24 - Pubblicazione degli atti
- Art. 25 - Spedizione di copia dei documenti
- Art. 26 - Trasmissione atti per via informatica o telematica
- Art. 27 - Categorie di atti sottratti all'accesso

- Art. 28 - Accesso all'informazione ambientale
- Art. 29 - Casi di esclusione del diritto di accesso in materia ambientale
- Art. 30 - Accesso agli atti nelle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163)
- Art. 31 - Casi particolari
- Art. 32 - Diritto di accesso e tutela della riservatezza

CAPO IV - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

- Art. 33 - Archivio delle schede di accesso
- Art. 34 - Iniziative volte ad agevolare il rapporto tra pubblica Amministrazione e cittadini
- Art. 35 - Consiglieri comunali

CAPO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 36 - Abrogazione di norme
- Art. 37 - Rinvio
- Art. 38 - Entrata in vigore e forme di pubblicità

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Oggetto e scopo

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità organizzative per l'attuazione dei principi di cui :
- alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
 - al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*);
 - al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*);
 - alla legge 5 giugno 2003, n. 131 (*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*);
 - al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*),
 - al D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 (*Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi*);

e dello statuto comunale per assicurare la trasparenza e la pubblicità dell'attività amministrativa ed il suo svolgimento imparziale, attraverso l'esercizio del diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi ed alle informazioni in possesso dell'Amministrazione.

2. Scopo del presente regolamento è quello, altresì, di adottare le opportune misure organizzative idonee a garantire l'effettivo esercizio del diritto d'accesso e di informazione.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile nei confronti dell'Amministrazione limitatamente alla sua attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario, da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è richiesto l'accesso.

2. Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data dall'Amministrazione, competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. L'Amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.

Art. 3 Principi

1. L'accesso ai documenti amministrativi costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurare l'imparzialità e la trasparenza.

2. L'accesso ai documenti amministrativi attiene ai documenti essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione.

Art. 4 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
- b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;
- c) per "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;

d) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.

Art. 5 **Soggetti legittimati**

1. Tutti i cittadini "interessati", secondo la definizione di cui al precedente articolo 4, lettera b) hanno diritto di accedere alle informazioni di cui dispone l'Amministrazione comunale relative anche all'attività svolta o posta in essere da istituzioni, aziende speciali ed organismi che esercitano funzioni di competenza del Comune.
2. Il diritto di accesso agli atti dell'Amministrazione comunale è assicurato:
 - a) ai cittadini che abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridicamente tutelate;
 - b) agli stranieri ed agli apolidi che abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridicamente tutelate;
 - c) ai rappresentanti ed agli organismi titolari del diritto di partecipazione previsto dallo Statuto comunale;
 - d) ad ogni altra istituzione, associazione o comitato portatore di interessi pubblici e diffusi per mezzo del suo rappresentante o primo firmatario;
 - e) alle pubbliche amministrazioni che siano interessate all'accesso, alle informazioni ed agli atti per lo svolgimento delle funzioni ad esse attribuite.
3. Non è esercitabile il diritto di accesso da parte del genitore di soggetto maggiorenne, in quanto viene a mancare il requisito soggettivo della legittimazione all'accesso.
4. La nozione di interesse giuridicamente tutelato va intesa in senso più ampio rispetto a quello dell'interesse all'impugnazione, caratterizzato dall'attualità e concretezza dell'interesse medesimo, e consente la legittimazione all'accesso a chiunque possa dimostrare che il provvedimento o gli atti endoprocedimentali abbiano dispiegato o siano idonei a dispiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica.
5. L'esercizio del diritto di accesso non è consentito qualora si traduca in una pretesa di controllo generalizzato sull'operato dell'Amministrazione.
6. Non sono accessibili le informazioni in possesso dell'Amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*), in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.
7. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.
8. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando l'Amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.

Art. 6 **Individuazione soggetti controinteressati**

1. L'Amministrazione, se individua soggetti controinteressati, come definiti al precedente articolo 4, in relazione al documento per cui è richiesto l'accesso o agli atti connessi, deve dare comunicazione agli stessi mediante invio di copia con raccomandata con ricevuta di ritorno, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione.
2. I controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. L'Amministrazione, dopo aver accertato la ricezione della comunicazione di cui al comma 1 decorso il termine di dieci giorni, assume la decisione in ordine alla richiesta.